

Schema di convenzione per l'erogazione dei servizi di consultazione catastale presso gli sportelli decentrati autogestiti mediante accesso telematico alla banca dati

TRA

	genzia delle entrate (di seguito anche "Agenzia"), con sede legale in Roma, Via Giorgione n. 106
	odice Fiscale 06363391001 - rappresentata da,
gius	to atto del Direttore dell'Agenzia prot del
	${f E}$
[il C	Comune / l'Unione dei Comuni/ la Comunità Montana/ la Comunità Isolana] di
(di s	seguito "Ente" o, congiuntamente all'Agenzia, "le Parti"), rappresentato/a da, nella
sua	qualità di, delegato/a alla stipula della presente convenzione con atto
	n in data// esecutivo ai sensi di Legge.
	PREMESSO CHE
a)	L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, stabilisce che "L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".
b)	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia protdel (di seguito "Provvedimento") sono state definite le modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale.
c)	Il Provvedimento, al punto 5.1, ha previsto che "La consultazione telematica degli atti catastali può essere effettuata anche presso gli sportelli catastali decentrati autogestiti, previa stipula di specifica convenzione tra l'Agenzia delle entrate ed i relativi Enti, in base allo schema allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante".



- d) Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, all'articolo 5, lettera b), ha sostituito la Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, con la nuova "*Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali*", con ciò anche introducendo il regime di gratuità per le consultazioni telematiche catastali.
- e) Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale".
- f) Il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- g) Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

CONSIDERATO CHE

a)	L'Ente, con atto n del// (di seguito "Atto"), ha manifestato la volontà di gestire
	uno sportello catastale decentrato autogestito per l'erogazione al pubblico del servizio di
	consultazione telematica e ha espresso formale intenzione di sottoscrivere la presente
	convenzione, individuando il rappresentante autorizzato alla sottoscrizione e il dipendente che
	assumerà il ruolo di responsabile del servizio telematico.
b)	L'Ente, a mezzo posta elettronica certificata, ha richiesto alla Direzione Provinciale/Ufficio
	Provinciale-Territorio di (di seguito "Ufficio competente") l'attivazione dello sportello
	catastale decentrato autogestito, inviando oltre all'Atto, copia del documento d'identità, del
	codice fiscale del responsabile del servizio telematico e l'informativa sul trattamento dei dati
	personali, debitamente sottoscritte.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti, come sopra rappresentate,



CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

- 1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - *Convenzione*: il presente atto convenzionale;
 - Servizio telematico: il servizio messo a disposizione dall'Agenzia che consente la consultazione telematica presso lo sportello catastale decentrato autogestito.
 - Sportello: lo sportello catastale decentrato autogestito dall'Ente, costituito da una o più postazioni, per l'erogazione di consultazioni catastali eseguite tramite servizio telematico.
 - Visure: le consultazioni puntuali degli atti catastali, con o senza produzione di stampa, rilasciabili da sistema informativo secondo quanto stabilito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 26 gennaio 2021, prot. 24383.
 - Codice: il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 - Regolamento: il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Articolo 2 Oggetto

1. La Convenzione disciplina l'erogazione del Servizio telematico da parte dell'Ente.

Articolo 3 Gestione

1. Lo *Sportello* è gestito dal personale dell'Ente, il quale potrà richiedere supporto all'Agenzia per la relativa formazione.

Articolo 4 Servizio

- 1. Il servizio dello *Sportello* consiste nel rilascio al pubblico di *Visure* attraverso il *Servizio telematico* di consultazione.
- 2. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli



atti dell'Ente per una durata non inferiore a cinque anni, il cui *fac-simile* è predisposto dall'Agenzia e reso disponibile sul sito della stessa.

Articolo 5 Attrezzature

1. L'Ente si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti.

Articolo 6 Responsabile del servizio telematico e addetti

- 1. Il responsabile del *Servizio telematico* (di seguito "Responsabile"), individuato tra i dipendenti dell'Ente, può abilitare uno o più addetti, anch'essi dipendenti dell'Ente, entro il limite massimo stabilito dall'Ufficio competente sentita la Direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare (di seguito "Direzione centrale"), nonché procedere alla loro disabilitazione.
- 2. L'eventuale sostituzione del Responsabile dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio competente a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 7 Attivazione dello *Sportello*

- 1. L'Agenzia registra l'Ente, con il corrispondente codice fiscale, tra i soggetti accreditati al servizio telematico, attiva lo *Sportello* e abilita il Responsabile all'utilizzo del servizio e all'amministrazione dei profili di accreditamento per gli addetti, dandogliene comunicazione per posta elettronica.
- 2. L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il *Servizio telematico* per particolari esigenze di carattere tecnico; di tale sospensione viene assicurata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 8

Gestione dei sistemi informativi

1. L'Agenzia ha l'esclusiva competenza di definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo.



2. Nessuna responsabilità deriva all'Agenzia delle entrate per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le modifiche suddette, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

Articolo 9

Utilizzo dei dati

- 1. L'Ente gestisce il servizio e utilizza le informazioni assunte e i documenti ottenuti nel rispetto della normativa vigente.
- 2. L'Ente assume la responsabilità per ogni indebito utilizzo del *Servizio telematico* e si impegna a tenere manlevata e indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi o conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare alla medesima in conseguenza della violazione degli impegni e obblighi previsti dalla presente *Convenzione*.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

- 1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del *Regolamento* e dal *Codice* nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della *Convenzione* e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 2. In particolare, le Parti si impegnano:
 - a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento* ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione della presente *Convenzione* o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*;
 - a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.



Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della *Convenzione*, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della stessa, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla relativa gestione e agli obblighi legali ad essa correlati.

- 3. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del *Regolamento*.
- 4. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative alla *Convenzione*, anche per estratto, tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
- 5. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento* conferiti per la gestione e l'esecuzione della presente *Convenzione*.
- 6. I dati di contatto dei Responsabili della protezione dati personali sono:

-	per l'Agenzia	entrate.dpo@agenziaentrate.it;
_	per l'Ente	(a)

Articolo 11

Obbligo di riservatezza

- 1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della *Convenzione*.
- 2. I dati e le informazioni di cui al comma precedente non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della *Convenzione* e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
- 3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze strettamente connesse all'erogazione del servizio di cui alla presente *Convenzione*.
- 4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 12

Responsabilità

1. L'Agenzia rende disponibili le informazioni come risultano al momento della consultazione e non assume alcuna responsabilità per gli omessi o tardivi aggiornamenti del sistema che non dipendono dalla stessa, nonché per eventuali interruzioni delle attività non preventivamente pianificabili.



2. L'Agenzia si riserva la possibilità di effettuare idonei controlli sul corretto utilizzo del *Servizio telematico*.

Articolo 13

Sospensione dei servizi

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere i servizi, a seguito di comunicazione all'Ente con posta elettronica certificata, in caso di mancata ottemperanza degli obblighi previsti in *Convenzione*, ferme restando eventuali responsabilità civili, amministrative e penali. I servizi saranno riattivati a seguito di verifica documentata della rimozione delle cause che ne hanno comportato la sospensione.

Articolo 14

	Comunicazioni
1.	Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione della <i>Convenzione</i> dovranno essere effettuate per iscritto e inviate all'altra Parte tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di seguito indicati:
	- per l'Agenzia:
	Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale / Ufficio Provinciale-Territorio di
	PEC
	- per l'Ente:
	PEC Articolo 15
	Durata, decorrenza e recesso
1.	La <i>Convenzione</i> decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino a, salvo disdetta da comunicarsi via PEC entro 60 giorni dalla scadenza stessa. Il tacito rinnovo è escluso.
2.	Le Parti possono inoltre recedere dalla <i>Convenzione</i> mediante comunicazione via PEC da inviare alla controparte con 60 giorni di preavviso.
Le	tto, approvato e sottoscritto.



Per l'Agenzia delle entrate	Per [il Comune / l'Unione dei Comuni/]	
Il Direttore Provinciale	Il [Sindaco / Presidente]	
(Firmato digitalmente)	(Firmato digitalmente)	